

ATTO INTEGRATIVO
ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 23.10.2020, E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
TRA AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
E L'ASSOCIAZIONE ODV-ETS "Nucleo volontariato e protezione civile Associazione
Nazionale Carabinieri – Ancona, Parco del Conero"

l'Agencia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, con sede in Ancona, via Palestro n.15, C.F. e P.I. 06363391001, rappresentata da Stefano Mastronardo, in qualità di Direttore Regionale delle Marche (di seguito denominata anche solo "**Agencia**");

E

l'Agencia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale delle Marche, con sede in Ancona, Via Totti n.7/e, codice fiscale e partita IVA 13756881002, rappresentata da Paolo Chiaratti in qualità di Direttore Regionale delle Marche in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura Rep n.46234 del 22.04.2021 Racc. 26790 (di seguito denominata anche solo "**AdeR**"),

E

l'Associazione ODV-ETS "Nucleo volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri – Ancona, Parco del Conero", con sede in Camerano (AN), Via Leopardi n.6, codice fiscale 93130080422 (pec: volontaridelconero@pec.it), iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 12.12.2011 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°360/AGP-DPS, e iscritta altresì al Registro delle Persone Giuridiche, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, rappresentata da Francesco Beani in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, di seguito denominata anche solo "**Associazione**"),

PREMESSE

- a) l'Agencia delle Entrate è una Agencia fiscale istituita ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, come tale, è inclusa nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, la medesima Agencia assume la titolarità delle funzioni relative alla riscossione nazionale (di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i.) che esercita per il tramite dell'Agencia delle entrate-Riscossione ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) l'Agencia delle Entrate-Riscossione, istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è un ente pubblico economico strumentale dell'Agencia delle entrate ed è sottoposta

all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima AdeR svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale la cui titolarità è attribuita alla Agenzia delle entrate, che provvede a monitorare l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione;

- c) l'Associazione è un soggetto giuridico privo di scopo di lucro che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e del proprio Statuto, svolge attività di interesse generale inerenti la protezione civile;
- d) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo settore, all'art. 2, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;
- e) in particolare l'art.56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime"*;
- f) l'attuale situazione di crisi epidemiologica da Covid-19 ha imposto l'urgenza di assumere tempestive azioni per assicurare la tutela della salute pubblica attraverso l'adozione di misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio a favore dell'intera collettività;
- g) l'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale delle Marche e l'Associazione hanno sottoscritto, in data 23.10.2020, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 56 del Decreto legislativo n. 117/2017, una convenzione, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta (di seguito, anche, solo "Convenzione"), integrata e aggiornata con successivi atti, prot. 24372, prot. 25837, prot. 33, prot. 5945, prot. 13205 rispettivamente del 09.11.2020, del 24.11.2020, 04.01.2021, del 26.02.2021, del 03.05.2021, con la quale hanno realizzato forme di collaborazione al fine di contrastare la diffusione del contagio

da Covid-19 presso gli uffici della medesima Agenzia delle Entrate, di Senigallia, Jesi, Ancona, Tolentino, Civitanova, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Fermo, Urbino, Pesaro,

CONSIDERAZIONI

- h) l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in considerazione del reciproco assetto istituzionale e organizzativo di cui alle superiori premesse, hanno avviato una fase di confronto congiunto che ha condotto alla necessità di sottoscrivere un atto integrativo alla Convenzione di cui alle superiori premesse, al fine di adottare, in via d’urgenza, le necessarie misure di prevenzione del contagio da Covid-19 a tutela degli utenti che si avvalgono anche dei servizi messi a disposizione da AdeR e, più in generale, dell’intera collettività;
- i) l’Associazione si è dimostrata disponibile alla sottoscrizione del presente atto integrativo e all’esecuzione delle attività richieste in via d’urgenza anche presso gli sportelli di AdeR, Direzione Regionale delle Marche, di cui al successivo articolo 1, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo (di seguito, anche, solo “Atto”) le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, con il presente Atto le Parti integrano la Convenzione di cui alle superiori premesse estendendo l’esecuzione delle attività ivi previste anche presso i seguenti sportelli della AdeR-Direzione Regionale delle Marche;
 - Ancona, via Totti n.9;
 - Pesaro, via Nobili n.14
 - S. Benedetto del Tronto, via della Liberazione n.190
2. ad integrazione della convenzione richiamata in premessa, le attività da svolgere nelle sedi oggetto della presente sono così di seguito descritte:
 - gestire e vigilare sul flusso di ingresso ed uscita dei contribuenti agli uffici;

- verificare che **chiunque** acceda all'immobile sia provvisto di mascherina (in caso contrario invita la persona ad uscire e ad indossare una mascherina prima dell'accesso);
- verificare che non si formino assembramenti di persone nell'atrio;
- verificare che chiunque acceda all'immobile si sottoponga alla auto misurazione della temperatura;
- verificare che il segnale sonoro proveniente dal misuratore della temperatura sia un segnale di "accesso consentito" e non di allarme (non è necessario che il vigilante si rechi in prossimità del misuratore di temperatura, seppure lo stesso sia dotato anche di una luce verde nel caso di accesso consentito e rossa nel caso di temperatura superiore a 37,5°C);
- nel caso in cui la temperatura dovesse oltrepassare i 37,5°C, invita la persona ad uscire, attendere qualche minuto e procedere nuovamente ad un paio di misurazioni al massimo;
- nel caso in cui tale situazione dovesse persistere, invita la persona a non accedere all'immobile e a contattare il proprio medico di famiglia (in caso di contenzioso il volontario deve far ricorso alle forze dell'ordine) e dovrà esserne data notizia al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (qualora si tratti di persona impiegata presso la sede);
- verificare che il contribuente che accede allo sportello dell'Agenzia Entrate-Riscossione abbia effettuato la prenotazione sul sito internet www.agenziaentrateiscossione.gov.it ;
- qualora sia incorsa una reale criticità (intervento delle FF.OO., del personale sanitario, eccetera), riferire al referente dell'Agenzia Entrate-Riscossione e annotare su apposito registro dedicato predisposto in ciascuna sede per l'indicazione degli orari di inizio e fine servizio, dell'avvenuta circostanza anomala rispetto al normale svolgimento delle attività lavorativa;
- in caso di emergenza avvisare immediatamente il referente dell'Agenzia, onde prevenire pericolose conseguenze.

3. L'Associazione di Volontariato garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno personale dei propri Volontari coinvolti. Gli interventi di volontariato dovranno svolgere le attività di cui all'art.1 secondo gli orari di ingresso presso ciascuna sede, indicativamente dalle 7:30 alle 13:30. Eventuali modifiche degli orari suindicati saranno oggetto di accordi fra le parti.

4. La Direzione Regionale delle Marche di AdeR, e gli uffici delle Entrate interessati provvederanno a comunicare all'Associazione eventuali variazioni dei giorni e/o degli orari di effettuazione delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 2

(Durata e recesso)

1. Il presente atto ha decorrenza dal 1° maggio 2021.

- 1a. Nelle sedi di competenza dell’Agenzia Entrate il servizio ha avuto inizio il 1° maggio 2021.
- 1b. Nelle sedi di competenza dell’Agenzia entrate-Riscossione il servizio avrà inizio il giorno 17 maggio 2021.
2. Non essendo attualmente prevedibile la fine dello stato di emergenza derivante dalla pandemia, a titolo precauzionale si definisce la scadenza del presente atto al 31.12.2021, dando atto che ciascuna Parte ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Atto previa comunicazione da inviare all’indirizzo Pec del Referente di ciascuna delle altre Parti con un preavviso di 10 giorni, salvo un diverso termine previamente concordato tra le Parti.

Articolo 3 **(Rimborso delle spese)**

Le Parti prendono reciprocamente atto che:

1. L’Amministrazione provvederà al versamento di un contributo a copertura del rimborso delle spese assicurative e delle spese sostenute dai volontari per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e per la copertura dei costi generali dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore), in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.
2. L’Associazione è tenuta all’osservanza e all’applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.
3. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all’Agenzia, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell’Associazione.
4. L’Associazione esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposite Polizze Assicurative, specifica per la responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT), per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell’attività e con validità non inferiore alla durata del progetto.
5. Per la realizzazione della attività di volontariato si prevede un contributo complessivo massimo pari ad Euro 35,00 al giorno per ogni sede presidiata, (operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni) per il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione, tra cui (a titolo non esaustivo):
 - a) *spese dirette relative all’attività svolta;*
 - b) *spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici*

ordinari;

- c) costi telefonici sostenuti per il servizio;*
- d) oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;*
- e) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;*
- f) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.*

6. L'Associazione presenterà a fine mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, a consuntivo, le schede riassuntive delle attività effettivamente prestate dai volontari nelle varie sedi e una dichiarazione sostitutiva ex artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, riportante tutte l'ammontare del rimborso richiesto per il mese a cui si riferisce per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione.
7. La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata dalle due Amministrazioni a mezzo mandato di pagamento, sulla base delle note presentate dall'Associazione corredate dal riepilogo dei giorni di presenza, preventivamente inviato alle rispettive Amministrazioni.
8. Le somme percepite dall'Associazione a titolo di rimborso spese per le attività indicate nel presente Atto non sono soggette alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
9. AdeR-Direzione Regionale delle Marche si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate, mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente intestato all'Associazione e acceso su conto corrente IBAN: IT 13N 0808602601000000081985.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, "Regolamento").
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Atto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'Atto medesimo, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. L' Agenzia delle Entrate e l' AdeR-Direzione Regionale delle Marche potranno procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Atto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto derivi un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.
5. L'Associazione si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy dei cittadini.
6. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'attività ed ai fini dell'adempimento della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione.

Articolo 5 (Referenti)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Atto sono:
 - per Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche:
 - Remo Checola – cellulare 340-4026016
Dr.marche.rm@agenziaentrate.it
remo.checola@agenziaentrate.it
 - per AdeR - Direzione Regionale delle Marche:
 - Emanuele Battistelli – cellulare 366-5609169
Emanuele.battistelli@agenziariscossione.gov.it
 - per l'Associazione:
 - Francesco Beani - cellulare 347-6919903
 - Andrea Massaccesi – cellulare 347-3757941
- PEC: volontaridelconero@pec.it
E-MAIL: ancispemarche@gmail.com

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'Atto come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto aggiuntivo, troveranno applicazione allo stesso tutte le previsioni della Convenzione e dei relativi Allegati che devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti.

L'ASSOCIAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to *Francesco Beani*

AGENZIA DELLE ENTRATE
IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE
F.to *Stefano Mastronardo*
firmato digitalmente

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE
F.to *Paolo Chiaratti*
firmato digitalmente

Atto parzialmente sottoscritto con firma digitale